



COMUNE DI TENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio tecnico

via Dante Alighieri n. 18

38060 TENNO

Tel. 0464 503207 – 503214



I Borghi
più belli
d'Italia

Prot. n. 6918/P

Ordinanza n. 56 del 22 dicembre 2025

OGGETTO: Divieto di accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, razzi, delle cosiddette 'lanterne cinesi' e di ogni altro artificio pirotecnico.

IL SINDACO

Premesso che:

- nell'attuale periodo di fine anno è consuetudine effettuare l'accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnicci che, date le condizioni climatiche di siccità, potrebbero incidere sulla sicurezza ed in particolar modo dar luogo ad incendi ed arrecare disturbo alla popolazione.
- esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti potenzialmente pericolosi sia per chi li maneggia sia per chi ne venisse fortuitamente colpito.
- il pericolo, sia pure in misura minore, sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dar luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o siano utilizzati da bambini.
- con ordinanza 45/2015 il Comune di Tenno si ordinava il divieto assoluto di accensione e lancio di fuochi d'artificio, di sparo di petardi, di scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnicci

Preso atto inoltre che l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti e il lancio di razzi è causa di disagio e oggetto di lamentela da parte della cittadinanza, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo anche in presenza di bambini e per la tutela del benessere degli animali.

Considerato che:

- il Comune di Tenno adotta da anni una politica orientata alla tutela e valorizzazione del territorio, confermata dalla certificazione EMAS, dal riconoscimento della Bandiera Blu e da numerosi progetti dedicati alla sostenibilità ambientale, sociale e culturale;
- i fuochi d'artificio e gli artifici pirotecnicci generano effetti negativi sull'ambiente, contribuendo all'inquinamento atmosferico e acustico, con ricadute sulla qualità dell'aria, sulla quiete pubblica e sul benessere di residenti e ospiti;
- tali effetti risultano particolarmente dannosi per la fauna domestica e selvatica, in contrasto con gli impegni assunti dal Comune in materia di tutela degli ecosistemi;
- l'impiego non controllato di materiale pirotecnico rappresenta un potenziale rischio per l'incolumità pubblica e può favorire l'innesto di incendi;

Ritenuto opportuno e necessario adottare misure volte a ridurre l'impatto ambientale e a tutelare la sicurezza e la qualità della vita di residenti e ospiti durante tutto l'anno;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che regolamenta le sanzioni comunali per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali.

Visto l'art. 17 della L. 24.11.1981 n. 689 che individua l'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa.

Atteso che l'Amministrazione Comunale intende promuovere un'attività di prevenzione a tutela dell'ambiente e dell'incolumità dei cittadini, degli ospiti e della fauna domestica e selvatica.

ORDINA

COMUNE DI TENNO via Dante Alighieri n. 18 Codice fiscale 84000250229 - Partita IVA 00308910223

mail: info@comune.tenno.tn.it – pec: comune@pec.comune.tenno.tn.it

1. la revoca della PRECEDENTE Ordinanza n. 45 del 29.12.2015 al fine dell'aggiornamento con rilascio di nuova ordinanza.
2. con decorrenza immediata, su tutto il territorio comunale, il DIVIETO ASSOLUTO di accensione e lancio di fuochi d'artificio, di cosiddette lanterne cinesi, lo sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnicici.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare il contenuto del presente provvedimento, secondo le disposizioni di legge. L'accertamento di eventuali violazioni della presente ordinanza spetta, ai sensi della legge n. 689/1981, a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché alla Polizia Locale.

La trasgressione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile e penale derivante da condotte che arrechino danni a persone, animali o cose.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'albo pretorio ai sensi dell'art. 21 della L. 06.12.1971 n 1034.

IL SINDACO

Marocchi Giuliano
firmato digitalmente

Da pubblicare sull'Albo telematico del Comune di Tenno
e affiggere negli Albi frazionali.

trasmette a:

Polizia Locale Intercomunale
Stazione e Comando Carabinieri Riva del Garda
Polizia Stradale Riva del Garda
Commissariato di P.S Riva del Garda
Servizio Foreste PAT Ufficio Riva del Garda
Vigili del Fuoco Tenno